

fu già da noi, nonchè, salvo lievi modifiche, dalla Camera vitalizia, votato: caduto poi per la chiusura della Sessione.

E io fo, di gran cuore, questo ricordo, o colleghi, a titolo di onore del ministro Nasi — per mostrare che parlo *sine ira et studio*.

Il Ministro dichiarava di rinunciare alla potestà di nomina, confertagli dalla legge Casati, prescindendo da qualunque concorso — e poteva, non ostante il dubbio di ragione costituzionale, sollevato dal Vidari: però che, secondo la giusta osservazione del Mortara, l'articolo 17 — com'è proprio di una disposizione regolamentaria — ha potuto determinare una restrizione dell'esercizio del potere discrezionale del Ministro nella parte, in cui la legge lo rende veramente discrezionale, cioè arbitrario. « Il Ministro — dice l'eminente giurista — stabilisce de' freni legittimi alla podestà, che la legge pone al suo arbitrio, per garantire a chiunque vi abbia interesse il savio e prudente uso che egli farà de' suoi poteri ».

Ed il Ministro Nasi nella sua Relazione scrisse testualmente così: — « Dallo speciale concorso ho ritenuto che si possa derogare soltanto nel caso, in cui trattisi di nominare lo straordinario, in base ad un concorso per ordinario della stessa materia, bandito per altra Università. » — Questo e questo soltanto il caso di deroga — compatibile nel conflitto costituzionale fra il potere regolamentare e il potere legislativo.

E perciò tanto più è censurabile che un arbitrio così palmare sia stato consumato da lui ed in una materia così grave, come la ginecologia contemporanea — la quale non racchiude soltanto problemi, che interessano il fisiologo, il patologo o il chirurgo. No: si dice, e si dice bene, che nella ginecologia è il germe della vita — e a questa disciplina scientifica, che considera l'ostetricia come un capitolo suo, e perciò invoca, come in Germania, il diritto di cittadinanza nel recinto illuminato della scienza, si connette tutta una trama complessa di alte quistioni sociali.

Io confido che il Decreto illegale ed arbitrario del 9 marzo 1902 sia stracciato — per aprire, col concorso, la grande porta alla coltura, all'ingegno, al valor vero. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Mangiagalli ha presentato al ministro della pubblica istruzione una interpellanza sullo stesso argomento, cioè sui criteri ai quali si è ispirato nello stabilire un insegnamento di ginecologia teoretica nella Regia Università di Napoli.

L'onorevole Mangiagalli non essendo presente, s'intende che riunzia alla sua interpellanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Orlando, ministro dell'istruzione pubblica.** Prescindendo da questioni di apprezzamento sulla opportunità teorica e scientifica dell'insegnamento, nonchè sul valore di chi fu proposto a conferirlo, questioni che per la loro natura o troppo tecnica o troppo personale, eccedono, direi, i limiti della nostra competenza, le accuse che l'onorevole Mirabelli rivolge contro la nomina del Miranda, nel campo della legalità e del rispetto alle istituzioni regolamentari, possono, come la Camera ha inteso, riassumersi in queste due: In primo luogo si afferma che il Miranda fu nominato violandosi le disposizioni testuali degli articoli 17 e 43 del regolamento del 1902, per le quali non si può essere nominati straordinari meno che per concorso. In secondo luogo afferma l'onorevole Mirabelli, che si è violata la disposizione dell'articolo 65 del regolamento stesso, perchè, costituendo la ginecologia un insegnamento complementare, doveva essere udito e non lo fu, il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Queste sono, se non erro, i due punti in cui si riassumono i vizi di illegalità che l'onorevole Mirabelli lamenta.

Ora per quanto riguarda la prima di queste due accuse, è certamente innegabile che la nomina del professor Miranda non fu fatta conformemente alle disposizioni degli art. 17 e 43. Il professor Miranda non aveva preso parte ad un concorso per quella cattedra, anzi concorso non c'era stato, e quindi evidentemente egli non lo aveva potuto vincere. Ma la verità è che il professor Miranda fu nominato in base ad un altro concorso avvenuto quando ancora non vigevano le norme più rigorose introdotte dal regolamento del 1902. E fuori controversia che il Miranda in un precedente concorso, fatto prima che il nuovo regolamento fosse pubblicato, era stato dichiarato eleggibile e con una eleggibilità non scarsa, perchè aveva avuto il quarto posto con 56 settantesimi.

**Mirabelli.** Per straordinario!

**Orlando, ministro dell'istruzione pubblica.** Per straordinario: ma ho detto che è fuori controversia che in base al regolamento vigente non poteva essere nominato, perchè, se si considera la nomina in base a concorso per straordinario, il regolamento dispone che solo può essere nominato il primo, e se si considera l'ipotesi di un concorso per ordi-